

altrabenevento

associazione per la città sostenibile contro il malaffare

via Annunziata, 127 – Benevento

www.altrabenevento.org

email: info@altrabenevento.org

Scheda allegata al Dossier :

“L’incendio del capannone Barletta e il comportamento delle autorità

Commercio all'ingrosso: requisiti morali e professionali

La **denuncia di inizio di attività** per il commercio all'ingrosso è subordinata al possesso di determinati requisiti:

- in caso di commercio all'ingrosso di **prodotti non alimentari** è necessario possedere i soli **requisiti morali**
- in caso di commercio all'ingrosso di **prodotti alimentari** occorre possedere sia i **requisiti morali** che i **requisiti professionali**.

REQUISITI MORALI

Non possono esercitare l'attività commerciale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

- coloro che sono stati dichiarati falliti
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale
- coloro che hanno riportato una condanna e pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II ed VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina
- coloro che hanno riportato due o più condanne o pena detentiva o pena pecuniari, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 *bis*, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta.

In caso di concessione della sospensione condizionale della pena, il divieto si estingue dopo 5 anni a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia (decreto legislativo 252/98), quindi dai titolari per le imprese individuali, da tutti i soci per le snc, dai soci accomandatari per le Sas, **dai legali rappresentanti e da tutti i componenti dell'organo amministrativo per le Srl**, le Spa, le cooperative, le associazioni e gli enti; dal loro rappresentante in Italia per le società estere.

REQUISITI PROFESSIONALI

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione (o un corso della Regione Lombardia dopo il 13 gennaio 2004 abilitante anche per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Legge Regionale 30/2003)
- essere in possesso di un titolo di studio abilitante la somministrazione alimenti e bevande che vale anche per il settore alimentare (validità dal 2 marzo 2007 in base alla Legge Regionale 5/2007)
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

- Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in **forma societaria**, il possesso dei requisiti professionali è **richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale**.

Il **preposto alla gestione commerciale** deve essere nominato con "**apposito atto**". Dato che il Ministero dello Sviluppo Economico non ne ha specificato la forma, la Camera di Commercio di Milano richiede la presentazione del Modello **S5** o del Modello **UL**, sottoscritti dal legale rappresentante, e l'Intercalare **P** con i dati anagrafici del responsabile tecnico nella figura del **preposto alla gestione commerciale** sottoscritto dallo stesso (riferimento, per analogia, alle circolari ministeriali n. 3242/c e n. 3439/c- punto 5 c).

Non devono essere allegati alla denuncia ulteriori documenti quali, ad esempio, l'estratto dell'eventuale verbale di nomina del preposto alla gestione commerciale.

Le società che effettuano il commercio all'ingrosso e **cambiano gli amministratori** devono far compilare ai nuovi amministratori le dichiarazioni relative ai requisiti morali e/o professionali ed allegarle alla pratica (Modello **S2** e Intercalare **P**) depositata per la nomina alla carica di amministratore dei nuovi soggetti.

Le autorizzazioni

• Sanitarie

L'**esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, somministrazione e depositato all'ingrosso di sostanze alimentati, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, impiantistici e funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.**

E' **obbligatorio acquisire l'autorizzazione sanitaria per ogni stabilimento** ove si produca, si prepari o si confezioni una sostanza alimentare, nonché per i depositi all'ingrosso delle sostanze alimentari stesse: quali i magazzini di produzione, compresi i laboratori artigiani (pasticcerie, rosticcerie, ecc.), gli esercizi di ristorazione anche con consumo al banco (bar, soggetti abilitati a

consentire il consumo nei propri locali senza supporto logistico), **i magazzini ove ha luogo un deposito per il successivo smercio ai dettaglianti.**

La giurisprudenza penale ha finito con l'allargare il concetto all'ingrosso, facendovi rientrare anche i depositi che, normalmente, non rientrerebbero nella locuzione "all'ingrosso". In altre parole, la Corte di Cassazione Penale, ha interpretato le norme nel senso che, poiché esse predispongono una garanzia per la salute e l'igiene pubblica, chiunque, in qualsiasi modo operi con le sostanze alimentari, dovrà essere munito di autorizzazione sanitaria.

Ciò determina la necessità dell'ottenimento dell'autorizzazione per qualsiasi soggetto che operi in attività commerciale con sostanze alimentari, sia che le prepari, semplicemente manipolandole (salumiere), sia che le confezioni (droghiere), **sia che si limiti a consegnare prodotti preconfezionati che abbia in deposito nei suoi locali.**

L'organo competente all'emanazione dell'autorizzazione sanitaria è il Comune, attraverso le AA.SS.LL.: il Comune, attraverso l'ufficio preposto, chiede alla competente ASL locale di effettuare l'istruttoria tecnica, sulla base della quale poi procederà o meno (a seconda del risultato della stessa istruttoria) alle ulteriori fasi del procedimento autorizzatorio.

Il parere della ASL è un parere tecnico di natura sanitaria, ed è sostanzialmente vincolante per il Comune, il quale non può metterlo in discussione se non in casi di illogicità manifesta.

Nulla osta sanitario sull'idoneità igienica dei locali

I negozi di generi alimentari e i supermercati dove non avviene nessuna operazione di preparazione e confezionamento devono acquisire il parere di idoneità igienico-sanitaria relativamente agli ambienti, agli arredi e alle attrezzature.

Il parere, rilasciato dall'ASL al Comune, fa parte integrante del provvedimento commerciale per l'esercizio dell'attività.

L'iter è il seguente:

1. Presentazione della domanda. Nell'ambito della richiesta di nulla osta per l'esercizio dell'attività commerciale, il titolare dell'esercizio di generi alimentari presenta al Comune apposita domanda di rilascio del parere d'idoneità igienico-sanitaria, con allegata la documentazione necessaria. Il Comune provvede all'inoltro della domanda all'ASL competente per la successiva verifica della attività.
2. Istruttoria L'ASL verifica l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e degli impianti, in relazione alla tipologia di alimenti messi in commercio.
3. Rilascio del parere. Il parere favorevole d'idoneità igienico-sanitaria è rilasciato al Sindaco dal competente Servizio di dipartimento di prevenzione dell'ASL e trasmesso al Comune. Nel caso in cui si verifichi un cambio di ragione sociale, il parere deve essere nuovamente richiesto.

E', inoltre necessaria, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 327/80, un'autorizzazione sanitaria per il trasporto di sostanze alimentari.

Procedimento

Il dirigente dell'ufficio comunale preposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto approntamento dei locali e dei impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, rilascia l'autorizzazione sanitaria, previo accertamento da parte dell'ASL dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e leggi speciali.

L'autorizzazione sanitaria deve contenere:

- a) Il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
- b) L'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento, o del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari;

- c) L'indicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione;
- d) La dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari prescritti;
- e) L'indicazione degli eventuali marchi depositati e degli estremi relativi al deposito degli stessi;
- f) Le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie al fine di assicurare che le sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo igienico-sanitario.

L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione all'ufficio preposto del Comune di eventuali variazioni degli elementi di cui alle lettere a) ed e).

Nel caso di variazione degli elementi di cui alla lettera e), l'impresa interessata dovrà darne comunicazione al Sindaco dopo l'avvenuta registrazione e prima del loro impiego. La variazione degli elementi di cui alle lettere a) ed e) comporta l'aggiornamento, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda variare taluno degli elementi di cui alle lettere b) e c), o apportare modifiche ai locali e impianti, di cui alla lettera d), deve darne preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ufficio comunale preposto.

La variazione degli elementi, di cui alle lettere b) e C9, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione. Le modifiche ai locali e impianti, di cui alla lettera d), possono essere effettuate previo nulla osta dell'autorità sanitaria competente, da rilasciare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata. Qualora, trascorso il suddetto termine, l'autorità sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende concesso.

Documentazione da presentare

Ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/80, "Le domande per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie devono contenere:

- a) Il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;
- b) L'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e condizionamento o del deposito all'ingrosso;
- c) L'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;
- d) La descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgono ad identificare l'impresa;
- e) L'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
- f) L'indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso.

Le domande debbono, inoltre, essere corredate:

- dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi particolari potranno essere richieste piante più dettagliate;
- dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
- dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneità della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;
- dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;
- dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesti;
- da un esemplare degli eventualmente marchi depositati.

I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo capoverso e dai punti 3) e 6) del secondo capoverso.

HACCP

Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

E' importante il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs 155/97, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

Il responsabile della gestione, deve mettere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo l'ASL, il documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonechè le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati. Il monitoraggio, deve essere continuo al fine di consentire il controllo costante, mentre le registrazioni scritte possono essere differite: se dal monitoraggio deriva la constatazione delle conformità, la loro registrazione può essere differita, con una periodicità riportata, essa va immediatamente registrata per iscritto, contestualmente all'azione correttiva adottata per il ripristino della normalità.

Libretto di idoneità sanitaria

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuiti, nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Scadenza/rinnovo

Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato, Tuttavia, quando varia l'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio o del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari, oppure quando muta la tipologia delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione, occorre chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione.

Normative di riferimento

Ord. Min. salute del 3 aprile 2002, in G.U. 17 maggio 2002 n. 114;

Circ. Min. sanità del 7 agosto 1998, n. 11 Applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari;

D.Lgs 26 Maggio 1997, n. 155, Attuazione delle direttive 93/43CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.

D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L.30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

L.30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli artt 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Normativa regionale

Delib. G.R. n. 5506 del 15 novembre 2002, Tariffario Regionale per le attività in materia di Sanità pubblica svolta dal SSr a richiesta e nell'interesse di enti o privati con allegato.

Delib.G.R. n. 4409 del 26 settembre 2001, Chiarimenti ed integrazioni alla Delib. G.R. 18 agosto 2000, n. 4412 Semplificazione delle procedure del sistema Haccp Art. 10 legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Delib.G.R. n. 4431 del 18 agosto 2000, Modifiche e integrazione alla Delib.G.R. 7 marzo 1996, n. 1560: Disposizioni regionali per il riconoscimento della figura professionale di Tecnico competente in acustica ambientale.